

Rif. Prot. n. /I

Delibera n. 1717/2024

Il Consiglio nella seduta del 10.12.2024, composto come da verbale in pari data;

sentiti i Relatori Consiglieri M.I. ROMANO e C.M. FERRI;

visto l'art. 24, comma 1, lett. m-bis, del D. Lgs. 545/92, che prevede, tra le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che possa essere disposta, "in caso di necessità, l'applicazione di magistrati e di giudici tributari presso altra Corte di giustizia tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno";

richiamata la risoluzione **n. 7 del 13/10/2015**, come emendata, da ultimo, con delibera n. 255 del 23/02/2021, disciplinante i criteri e le modalità con cui procedere all'applicazione dei magistrati e dei giudici tributari delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza;

preso atto delle novità per il collegio giudicante in tema di gestione e deposito informatizzato dei provvedimenti giurisdizionali e di svolgimento delle udienze a distanza, introdotte dalla legge n. 130/2022 e dal Decreto legislativo del 31 dicembre 2023, n. 220;

ritenuto che, a seguito delle richiamate novità, le esigenze organizzative, anche dal punto di vista amministrativo, unite a quelle relative all'attività giurisdizionale presso le Corti di Giustizia Tributaria hanno subito numerosi cambiamenti e che parimenti è mutato l'impegno partecipativo richiesto ai componenti delle stesse, diversamente modulato a seconda della carica ricoperta;

valutato di voler adeguare le disposizioni in tema di applicazioni alla generale semplificazione degli adempimenti a carico dei componenti e Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria, come già attuato con la risoluzione in tema di organizzazione e gestione delle sezioni;

considerato che le applicazioni sono disposte per soddisfare le esigenze provvisorie manifestate dai Presidenti delle sedi richiedenti, in ragione della carenza di organico e della necessità di comporre i collegi giudicanti nella maniera più idonea al raggiungimento degli obiettivi di rendimento fissati nel piano di gestione annuale, anche in deroga a quanto indicato nelle tabelle allegate alla "Risoluzione sulla determinazione dei carichi esigibili e del numero sezioni utili allo smaltimento delle sopravvenienze e di adeguata percentuale dei carichi pendenti, ai fini delle



richieste di applicazione da altra sede e come riferimento per la redazione dei Piani di gestione da parte di Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria" vigente per il relativo anno;

ritenuto, pertanto, che appare più idoneo delimitare il numero delle applicazioni, senza l'ulteriore limitazione fra quelle interne e quelle esterne, consentendo una maggiore elasticità gestionale e la possibilità di consentire ai componenti operanti nelle sedi non interessate ad applicazioni interne di rendersi disponibili maggiormente per quelle ad altre sedi ove sia necessaria l'integrazione dell'organico;

rilevato, altresì, che per alcune sedi esistono criticità tali da non consentire il proficuo svolgimento dei bandi di interpelli per le applicazioni e che al fine di agevolarne il positivo esito appare utile poter consentire ai Presidenti richiedenti di promuovere bandi per i quali sia concesso agli applicati un minor carico esigibile, rispetto agli altri componenti, e/o la possibilità di svolgere unicamente le udienze in modalità da remoto;

rilevato, per quanto premesso, di dover procedere con la modifica dei criteri di ammissione e valutazione dei partecipanti alle procedure di interpello per applicazione ad altra sede;

DELIBERA

- di approvare la seguente Risoluzione, la quale sostituisce integralmente la Risoluzione n. 7 del 13/10/2015;
- di procedere alla sua pubblicazione sul portale web del Consiglio



RISOLUZIONE N. 6 DEL 10 DICEMBRE 2024

Criteri per la applicazione dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria presso sedi diverse da quella di organica appartenenza.

I Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria, e gli altri componenti interessati per i profili di competenza qualora si renda necessario trasferire uno o più componenti da una sezione ad un'altra ovvero da una Corte di Giustizia Tributaria ad altra si attengono alle prescrizioni di seguito indicate:

1) Interpello interno. Qualora in una sezione vi sia carenza dei componenti necessari per costituire il collegio giudicante e non sia stato possibile il temporaneo congelamento della stessa, il Presidente interessato procede, previo interpello interno e senza formalità, a colmare tale carenza attraverso i componenti delle altre sezioni.

Allo svolgimento dell'interpello interno si procederà secondo le modalità stabilite dalla Risoluzione vigente su "Criteri e linee guida per l'organizzazione ed il funzionamento delle Corti di giustizia tributaria".

Il Presidente della Corte di Giustizia Tributaria interessata è tenuto all'ottimizzazione delle risorse interne e, in particolare, a garantire la copertura dei posti vacanti per le cariche di Presidente di sezione o Vicepresidente della medesima, ricorrendo progressivamente a tutte le componenti apicali della Corte, in conformità con i criteri stabiliti nella richiamata risoluzione annuale.

2) Interpello nazionale. Dopo aver esperito l'interpello interno e nel caso in cui, all'esito dello stesso, nella composizione dell'organico della Corte di Giustizia Tributaria persistano oggettive difficoltà nella costituzione del collegio giudicante, il Presidente presenta senza ritardo istanza al Consiglio di Presidenza per l'emissione di un interpello nazionale per applicazioni di componenti da altre Corti di Giustizia Tributaria che, in via non esclusiva, possono colmare le riscontrate carenze.

Non potrà darsi seguito alla richiesta di applicazioni se il Presidente non avrà indicato l'avvenuto svolgimento, presso la propria Corte, dell'interpello interno, del suo esito o delle cause ostative allo stesso.

3) Richiesta di espletamento di interpello nazionale. L'istanza di interpello nazionale può essere formulata <u>esclusivamente</u> dal Presidente della Corte interessata e reca l'indicazione delle componenti carenti, del singolo incarico o degli incarichi da ricoprire (Giudice - Vicepresidente



di sezione - Presidente di sezione) e della relativa durata, specificando le ragioni dell'interpello, (a titolo d'esempio: insufficienza di giudici magistrati tributari in relazione al carico di lavoro della Corte di giustizia tributaria richiedente, impossibilità documentata di formazione delle sezioni o dei collegi, anche per circostanze straordinarie come nel caso di prolungata assenza per sospensione dalle funzioni o per malattia o per altra causa)

Nel caso in cui il Presidente ritenga che l'andamento dei flussi di ingresso e gli obiettivi fissati nel Piano di gestione richiedano un numero di applicazioni per le singole cariche superiore a quello riportato nelle tabelle allegate alla vigente "Risoluzione sulla determinazione dei carichi esigibili e del numero sezioni utili allo smaltimento delle sopravvenienze e di adeguata percentuale dei carichi pendenti, ai fini delle richieste di applicazione da altra sede e come riferimento per la redazione dei Piani di gestione da parte di Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria", il medesimo provvede a specificare, nella richiesta di interpello, tali particolari esigenze al fine della loro valutazione per l'ammissibilità del bando richiesto.

Ove l'applicazione sia richiesta dal Presidente di una Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, il medesimo acquisisce previamente il parere del Presidente della rispettiva Corte del secondo grado competente, il quale provvede, esperito ogni utile accertamento, a inoltrarla senza ritardo al Consiglio di Presidenza unitamente al parere motivato sulla richiesta di applicazione.

Il Presidente della Corte che intende presentare l'istanza per l'interpello nazionale, <u>valutate le esigenze organizzative e sentiti i componenti della sede diretta</u>, in sede di richiesta di interpello e ove lo ritenga utile, può specificare se il carico di lavoro che sarà oggetto di assegnazione a coloro che presenteranno domanda all'interpello possa essere ridotto, specificando in quale misura rispetto a quello degli altri componenti, e/o se l'assegnazione avrà riguardo esclusivamente alle trattazioni svolte da remoto.

4) Partecipazione ad interpello nazionale. Il componente interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella Corte di giustizia tributaria di appartenenza, purché di qualifica non superiore a quelle di cui è titolare (Es.: *Il Presidente di sezione potrà presentare domanda come vicepresidente o giudice*).

Nel caso in cui un candidato partecipi a più bandi di interpello le cui procedure si concludano positivamente in tempi concomitanti, determinando quindi il superamento del limite delle quattro applicazioni consentite, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, verificato che il candidato non abbia i requisiti per potervi derogare, provvederà a richiedere all'interessato di esprimere la propria scelta con ordine preferenziale.



- 5) Svolgimento dell'interpello. Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio, previa preliminare comparazione tra gli organici delle Corti di Giustizia Tributaria di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, procede alla valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:
 - a) Le applicazioni sono riservate ai componenti delle Corti di Giustizia Tributaria con il medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti idonei potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Corti di grado diverso.

I ritardi gravi e reiterati nel deposito delle sentenze sono valutati dal Consiglio al fine dell'accoglimento della domanda, tenendo in considerazione il rispetto di eventuali piani di smaltimento.

In caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione viene valutato, nell'ordine:

- b) la manifestazione di <u>disponibilità del candidato a non avere riduzioni di carico</u> rispetto agli altri componenti del collegio;
- c) il possesso di medesima qualifica dell'incarico da coprire;
- d) la maggiore anzianità di servizio nell'incarico ricoperto;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.

In ogni caso verrà data precedenza ai candidati che non siano stati sanzionati disciplinarmente nel quinquennio e a coloro che abbiano depositato almeno il 40% delle sentenze nel rispetto del termine dei 30 giorni.

Qualora la richiesta del Presidente sia diretta ad ottenere l'applicazione anche per le udienze in presenza, <u>il candidato che abbia espresso la propria disponibilità per le sole udienze da remoto è valutato solo in mancanza di candidati che abbiano espresso la loro disponibilità a partecipare in presenza.</u>

6) Requisiti per la partecipazione all'interpello e documentazione obbligatoria.

Al fine della partecipazione all'interpello i candidati devono produrre, <u>a pena di non ammissione</u>, la domanda di partecipazione <u>redatta sul modello pubblicato unitamente al bando per il singolo interpello</u>, *completa delle dichiarazioni e dei dati di seguito indicati*:

a) parere obbligatorio, non vincolante, del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di appartenenza;



- b) dichiarazione di non trovarsi per la sede di applicazione nella posizione di incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 545/92 e successive modificazioni, ovvero di specificare la diversa posizione;
- c) dichiarazione di assenza, nell'ultimo quinquennio, di provvedimenti disciplinari definitivi, ovvero specificare quelli a proprio carico in essere;
- d) attestazione relativa al numero di sentenze depositate negli ultimi 12 mesi, con la specifica di quante entro il termine di 30 giorni e quante oltre i 120 giorni, precisando per queste ultime l'entità del ritardo, con la puntualizzazione che il termine di deposito si riferisce alla data di firma della sentenza da parte del relatore e della sua messa a disposizione del Presidente del collegio.
- e) dichiarazione della disponibilità a partecipare senza riduzione del carico di lavoro rispetto agli altri componenti della sede di applicazione;
- f) dichiarazione della disponibilità a partecipare alle udienze in presenza.

Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione e il rispetto dei carichi di lavoro della Corte di Giustizia Tributaria di organica appartenenza, il nullaosta del Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di provenienza del partecipante a interpello per applicazioni in via non esclusiva contiene:

- a) il **numero di applicazioni interne** ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento agli ultimi 12 mesi, nonché l'assenza di anomalie relative alla partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti;
- c) l'attestazione, *con riferimento agli ultimi 12 mesi*, del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze, ovvero della segnalazione della presenza di ritardi oltre i 120 giorni, calcolati come dinanzi specificato, con indicazione della misura degli stessi e della presenza di eventuali piani di smaltimento e del loro rispetto;

Il Presidente pone il nullaosta a disposizione del componente che lo richiede in tempo utile al rispetto del termine previsto per la presentazione della domanda. Nel caso in cui il candidato non concordi con le attestazioni del Presidente, lo stesso trasmette le proprie motivazioni in sede di presentazione della domanda.



- 7) Inizio e Durata. La nuova applicazione avrà inizio a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di approvazione della delibera con la quale viene attribuita e sarà concessa per il periodo indicato dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria richiedente, nel limite della durata massima di un anno, comprensivo di eventuali proroghe.
 - Nel caso in cui nella Corte di Giustizia Tributaria siano in scadenza applicazioni da altra sede e il Presidente abbia richiesto un interpello nazionale per il loro rinnovo, qualora la data di presumibile conclusione del procedimento di interpello sia successiva alla scadenza delle applicazioni in essere, il Presidente interessato chiede con l'interpello o con separata tempestiva istanza, <u>una proroga in via eccezionale</u> delle stesse. Tale richiesta è da intendersi nei limiti dello svolgimento dell'interpello e previo consenso degli interessati, da allegare all'istanza di proroga.
- 8) Proroga. La richiesta di proroga per applicazioni in corso inferiori a 12 mesi o per proroga in via eccezionale nelle more di nuovo interpello, dovrà contenere, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:
 - a) Motivazione della necessità della proroga con precisazione della durata della stessa, tenuto **eventualmente** conto del periodo già concesso **se inferiore a 12 mesi**;
 - b) Consenso dei componenti cui si riferisce la proroga.
- 9) Limite del numero di incarichi. Per contemperare le esigenze dell'ufficio in cui è incardinato il componente interessato con quello delle sedi di destinazione, nonché consentire l'adeguatezza delle funzioni prestate, <u>il numero complessivo</u> delle applicazioni interne ed esterne è fissato di norma in 4 (quattro).
 - Il Consiglio può autorizzare un numero maggiore di applicazioni a condizione che vi sia il rispetto del limite del deposito delle sentenze entro i 120 giorni in tutte le sedi di servizio del candidato (di titolarità e di applicazione).

Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo si stabilisce che:

- a) i Presidenti di Corte di Giustizia Tributaria, <u>nell'applicazione ad altre sezioni</u> dei componenti titolari dovranno tenere in considerazione anche il numero di applicazioni degli stessi ad altre Corti, <u>avendo cura di non superare il massimo complessivo</u> <u>consentito</u>;
- b) il Consiglio di Presidenza, nella valutazione di assegnazione di applicazioni ad altre Corti di giustizia tributaria, terrà in considerazione anche il numero di applicazioni alle sezioni interne della Corte di giustizia tributaria di appartenenza di ogni candidato;
- c) il componente che abbia già un numero di applicazioni, tra interne ed esterne, pari a quattro e concorra a bandi per ulteriori applicazioni, ovvero, se vincitore del bando a cui partecipa nella condizione di superare il numero massimo di applicazioni



ordinariamente consentito, dovrà attestare nell'istanza di partecipazione di non aver superato il limite dei 120 giorni nei depositi delle sentenze presso tutte le sedi ove presta servizio (di titolarità e di applicazione). In caso di presenza di superamento del limite di 120 giorni nei depositi di sentenze presso una o più sedi, che il candidato ritenga causate da circostanze idonee a giustificarle, potrà esporle nell'istanza di partecipazione per consentirne la valutazione da parte del Consiglio.

- 10) Revoca dell'applicazione: In presenza di documentate cause di forza maggiore o, comunque, di eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell'applicato, potranno essere concesse revoche prima della scadenza naturale delle applicazioni in atto. In tal caso, con la medesima delibera che prende atto della revoca dell'applicazione, ove non siano trascorsi più di due terzi del periodo di durata prevista, per quest'ultima si fa luogo allo scorrimento dell'originaria graduatoria. Il destinatario della nuova applicazione presta il proprio assenso entro sette giorni dalla comunicazione a mezzo PEC da parte del Consiglio di Presidenza specificando di non avere già in corso un numero complessivo di quattro applicazioni interne ed esterne, ovvero dichiarando di essere in possesso del requisito previsto per il superamento di esso. Il mancato assenso da parte del candidato o il mancato possesso dei requisiti per il superamento delle complessive quattro applicazioni consentite comporta l'ulteriore scorrimento della graduatoria, con le medesime modalità di procedura descritte.
- 11) Cessazione d'ufficio dell'applicazione. In considerazione delle modalità autorizzative delle applicazioni, con particolare riferimento ai nullaosta rilasciati dai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria di organica appartenenza previa approfondita valutazione dell'impatto sull'organizzazione interna e della produttività del richiedente, nel caso in cui l'applicato cambi sede di organica appartenenza, sia per trasferimento o applicazione in via esclusiva che per passaggio di carica, il Consiglio di Presidenza invita l'interessato a produrre un nuovo nullaosta alla prosecuzione dell'applicazione rilasciato dal Presidente della nuova sede e, ove esso sia negativo, l'applicazione verrà cessata d'ufficio.

L'applicazione potrà essere cessata d'ufficio anche da parte del Presidente della Corte ove il componente è applicato in caso di mutamento delle condizioni che ne avevano determinato la necessità, con proprio decreto motivato, dandone comunicazione agli interessati e al Consiglio di Presidenza.

12) Applicazione dei magistrati tributari: Laddove all'esito dello svolgimento degli interpelli di cui ai paragrafi che precedono permanga la necessità dell'applicazione in una Corte di Giustizia Tributaria, il Presidente di Corte interessato farà' richiesta di applicazione d'ufficio dei magistrati tributari in servizio all'interno dello stesso ambito regionale cui essa appartiene,



per la durata di un anno e anche secondo la modalità della partecipazione alle udienze da remoto. Qualora la condizione di cui al periodo che precede riguardi più magistrati tributari, si procede tenendo conto della differenza tra il numero di ricorsi assegnati ad ogni magistrato e il carico esigibile per egli previsto, nonché dell'esigenza di non pregiudicare la funzionalità dell'ufficio di provenienza.

I Presidenti delle Corti di giustizia tributaria comunicano senza ritardo la presente risoluzione consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 545/92;
- Al Direttore del Dipartimento della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria.

LA PRESIDENTE

Firmatario1